

COMUNE DI ARCORE

Allegato 1

SCHEMA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARCORE E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SOCIOEDUCATIVO/SCOLASTICO *(titolo del progetto)*

CIG.....

L'anno, addì..... del mese di
in presso

FRA

il Comune di Arcore, con sede in largo Vincenzo Vela 1, Arcore (MB) codice fiscale 87003290159, partita IVA 00988560967, nella persona del Responsabile dei Servizi alla Personanominato con decreto Sindacale n. Che agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente ex artt. 107 e 109 TUEL, di seguito denominato semplicemente "Comune", da una parte

E

l'Organizzazione di Volontariato....., sita in
codice fiscale, partita IVA rappresentata
da..... in qualità di
costituita in data

(NB: specificare gli estremi dell'Atto notarile)

iscritta:

-nel Registro Generale Regionale del Volontariato in datacon (indicare
atto regionale o provinciale di iscrizione)..... n°.....

-nel registro delle persone giuridiche istituito presso (Prefettura/Regione), in data

Richiamato il D. Lgs. 117 del 03/07/2017 "Codice del Terzo Settore", in particolare l'art. 4 "Enti del Terzo settore",
l'art. 5 "Attività di interesse generale", l'art. 56 "Convenzioni" e l'Art. 101 "Norme transitorie e di attuazione";

PREMESSO CHE

- L'articolo 55 "Coinvolgimento degli enti del Terzo settore" del D.Lgs. 117/2017 prevede, "in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e vincolato, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona";

COMUNE DI ARCORE

- L'articolo 56 "Convenzioni" del D.Lgs. 117/2017 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e che le stesse prevedano esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- con deliberazione G.C. n. 160 del 03/10/2025 avente ad oggetto **"Progetti e iniziative con valenza socioeducativa a favore di minori in età di scuola dell'infanzia e dell'obbligo. Anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 e periodi estivi 2026 e 2027. Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere con organizzazioni di volontariato"** è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato, da individuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica, per la realizzazione di progetti e iniziative con valenza socioeducativa a favore di minori in età di scuola dell'infanzia e dell'obbligo;
- con determinazione del Responsabile Servizi alla Persona n. /2025 è stato approvato l'avviso pubblico per individuare le organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni;
- l'organizzazione ha regolarmente partecipato all'Avviso Pubblico, documentando di essere in possesso dei requisiti necessari per svolgere l'attività oggetto della convenzione e che tale attività rientra nelle sue finalità istituzionali;
- con deliberazione GC n. del sono stati determinati i contributi economici da riconoscere a ciascuna organizzazione di volontariato individuata per sottoscrivere la convenzione, a parziale sostegno di progetti socioeducativi in argomento.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 55 del D. Lgs. 117/2017, i soggetti sottoscrittori della presente convenzione individuano, con riferimento alla fascia di minori in età di scuola dell'obbligo residenti sul territorio comunale, quali bisogni da soddisfare sul territorio del Comune di Arcore la prevenzione del disagio sociale e scolastico, la prevenzione della dispersione scolastica e il supporto educativo alle famiglie.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Arcore stipula con l'organizzazione, che accetta, la presente convenzione finalizzata alla realizzazione di progetti e iniziative con valenza socioeducativa a favore di minori in età di scuola dell'infanzia e dell'obbligo, in particolare i progetti di prevenzione del disagio sociale e scolastico negli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 e nei periodi estivi 2026 e 2027.

L'Organizzazione si impegna a realizzare negli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 e nei periodi estivi 2026 e 2027 il progetto allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. 1, come dalla stessa presentato a seguito dell'avviso pubblico di cui in premessa.

Art. 2 – Risorse umane

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Organizzazione mette a disposizione volontari e dipendenti o prestatori d'opera (*ove presenti*) in numero sufficiente alla corretta realizzazione del progetto allegato. I volontari per l'intera durata della convenzione dovranno essere sempre prevalenti per numero e prestazioni rispetto al personale dipendente.

L'Organizzazione garantisce che gli operatori impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie competenze (*specificare anche le eventuali abilitazioni professionali richieste*).

Il rapporto tra organizzazione e personale dipendente o prestatori d'opera è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

Gli operatori dell'organizzazione, operanti a qualunque titolo, rispondono del loro operato esclusivamente al responsabile individuato dall'organizzazione, il cui nominativo e i cui riferimenti dovranno essere comunicati

COMUNE DI ARCORE

tramite PEC al Comune di Arcore entro e non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione della presente, così come ogni eventuale variazione.

L'organizzazione si impegna a:

- a. rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro.
- b. applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il proprio personale dipendente, integrati da eventuali accordi provinciali e/o regionali vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 3 – Responsabile e referente del progetto

L'Organizzazione si impegna ad individuare, nell'ambito delle proprie risorse, una figura di responsabile di progetto, con funzione di programmazione e coordinamento e referente per il Comune di Arcore e a comunicarne tramite PEC nominativo e recapiti al Comune medesimo entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate nei medesimi tempi.

Il responsabile di progetto si impegna affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato; si impegna inoltre a dare immediata comunicazione, tramite PEC, all'ufficio comunale referente delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività; si impegna altresì a relazionare periodicamente, e comunque almeno ogni quadrimestre, sull'andamento del progetto.

Il responsabile di progetto si impegna a valutare richieste degli operatori dei Servizi Sociali comunali qualora emergessero esigenze relative a situazioni di particolare bisogno socioeducativo e di integrazione, al fine di individuare e concordare priorità di intervento e ad elaborare congiuntamente progetti educativi a favore di minori in carico al servizio e dei loro nuclei familiari.

Art. 4 – Assicurazione volontari e responsabilità

L'Organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di cui alla presente convenzione sono coperti, a cura e spese dell'Organizzazione medesima, da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge n. 266/1991, come da polizza assicurativa n. stipulata in data con primaria compagnia di assicurazione Copia della suddetta polizza è già stata consegnata al Comune ed è depositata agli atti del Servizio.....; allo stesso modo, l'Organizzazione si impegna a fornire tempestivamente, e comunque entro e non oltre cinque giorni, copia di eventuali rinnovi o proroghe o nuove polizze.

L'Organizzazione è sempre responsabile, sia verso l'Amministrazione che verso terzi, dell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, dell'operato dei suoi collaboratori (volontari, dipendenti, prestatori d'opera) e degli eventuali danni causati da questi ultimi e dai fruitori dei servizi, rispondendo in proprio per eventuali incidenti e/o danni a terzi.

Nessuna responsabilità potrà gravare sull'Ente per danni a persone e/o a cose derivanti dalle attività oggetto della presente convenzione e/o alla convenzione stessa in qualsiasi modo collegati.

Art. 5 – Sede attività - attrezzature

L'Organizzazione individua come sede di svolgimento delle attività previste nel progetto i locali situati in via, provvederà ad adeguato allestimento e metterà a disposizione dei minori coinvolti nel progetto i propri materiali di consumo, materiali educativi/didattici e tutto ciò che si renderà indispensabile alla realizzazione delle attività.

Art. 6 – Erogazione contributo a rimborso delle spese sostenute e documentate

Per la realizzazione del progetto oggetto della presente convenzione, il Comune di Arcore si impegna, entro l'importo massimo di €, a erogare un contributo all'Organizzazione a parziale sostegno

COMUNE DI ARCORE

e delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 266/1991 e nel rispetto dell'art. 5 della legge medesima e dell'art. 56 c. 2 del D.Lgs. 117/2017.

L'erogazione del contributo avverrà come di seguito indicato:

Prima annualità – a.s. 2025/2026 e periodo estivo 2026

- euro a titolo di acconto da liquidarsi entro il
- max euro ... a titolo di saldo da liquidarsi entro il solo previa presentazione da parte dell'Organizzazione di dettagliata rendicontazione delle spese sostenute nell'a.s. 2025/2026 e nel periodo estivo 2026 e di esibizione di idonea documentazione (ricevute, fatture ecc) a supporto entro il ;

Seconda annualità – a.s. 2026/2027 e periodo estivo 2027

- euro a titolo di acconto da liquidarsi entro il
- max euro ... a titolo di saldo da liquidarsi entro il solo previa presentazione da parte dell'Organizzazione di dettagliata rendicontazione delle spese sostenute nell'a.s. 2026/2027 e nel periodo estivo 2027 e di esibizione di idonea documentazione (ricevute, fatture ecc) a supporto entro il

Ai fini della quantificazione del contributo da erogarsi, il Comune di Arcore terrà conto esclusivamente delle spese effettivamente sostenute e documentate, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di remunerazione, ripianamento con risorse pubbliche o contributi in conto capitale. È escluso altresì che l'Amministrazione comunale si accoli il costo dei fattori produttivi e qualsiasi altra forma di incremento patrimoniale, anche se finalizzato al servizio stesso.

Il contributo per l'attività svolta non è soggetto ad IVA in quanto, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge 266/1991, trattasi di operazioni effettuate da Organizzazione di Volontariato di cui all'art. 3 della legge medesima, costituita per fini di solidarietà.

Art. 7 - Tracciabilità

L'Organizzazione con nota pervenuta presso l'Ente in data ... al prot. ..., depositata agli atti del Servizio, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ha indicato come segue i conti correnti dedicati e i soggetti delegati ad operare sugli stessi:

.....
.....

L'Organizzazione medesima si impegna a indicare il CIG nelle rendicontazioni contabili ai fini della liquidazione del contributo e a comunicare - con immediatezza e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni - ogni modifica relativa ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Detta comunicazione dovrà essere effettuata al Comune riportando tutti gli elementi utili all'effettuazione delle transazioni finanziarie. In caso di mancata comunicazione delle suddette modifiche, al Comune non potrà essere attribuita alcuna responsabilità. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 l'Organizzazione si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 ed in particolare dichiara che il predetto conto corrente risponde ai requisiti richiesti dalla citata legge e verrà utilizzato per tutti i pagamenti inerenti la convenzione in oggetto. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010, il mancato utilizzo nelle transazioni in esecuzione del presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della convenzione.

Il codice CIG che dovrà essere utilizzato per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente convenzione è il seguente:

Art. 8 – Trattamento dati personali

L'Amministrazione Comunale e l'Organizzazione si impegnano a garantire la riservatezza dei dati trattati nelle forme previste dalla normativa vigente. Nel trattamento dei dati personali (dati riferiti a persona fisica) dei destinatari del progetto oggetto della presente convenzione, l'Organizzazione osserva integralmente le

COMUNE DI ARCORE

disposizioni di cui al Reg. UE 2016/679, trattando i dati nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento.

I dati devono essere raccolti e trattati dall'Organizzazione esclusivamente per i fini istituzionali strettamente correlati al servizio da erogare; l'Organizzazione è considerata ad ogni effetto incaricato del trattamento.

Art. 9 – Durata

La presente convenzione ha validità per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 e i periodi estivi 2026 e 2027 e cesserà di produrre effetti automaticamente, senza necessità di disdetta o comunicazioni di sorta, entro il 10/09/2027.

Art. 10 - Risoluzione

Il Comune di Arcore può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso scritto di almeno 30 giorni da trasmettersi tramite PEC, per provata inadempienza da parte dell'Organizzazione degli impegni assunti, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione stessa fino al ricevimento del preavviso.

L'Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso scritto di almeno 30 giorni da trasmettersi tramite PEC, per provata inadempienza da parte del Comune di Arcore degli impegni assunti.

La convenzione si risolve di diritto qualora sopraggiungano per l'Organizzazione cause di carattere organizzativo che compromettano la possibilità di attuarla o qualora, nel corso della sua durata, l'Organizzazione, per qualsivoglia motivo, venga cancellata dal Registro Generale Regionale del volontariato.

Art. 11 - Controversie

Le parti si impegnano prioritariamente a risolvere amichevolmente tutte le controversie che potrebbero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme di legge in materia.

Art. 12 - Spese contrattuali

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 82, comma 3 del d.lgs. n.117/2017.